



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 32 Del 10.02.2020	OGGETTO: Referendum popolare del 29 marzo 2020 - Destinazione aree e spazi pubblici per la propaganda elettore a mezzo di comizi o riunioni
------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di febbraio, alle ore 13:30 in Albano Laziale, nell'aula delle adunanze del Comune, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Marini	Nicola	Sindaco	P
Sementilli	Maurizio	Vice Sindaco	P
Oroccini	Aldo	Assessore	P
Cavalieri	Stefania	Assessore	P
Di Matteo	Franca Anna	Assessore	A
Colini	Alessio	Assessore	P
Iadecola	Stefano	Assessore	P
Zeppieri	Alessandra	Assessore	A

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Daniela Urtesi

Il Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la riunione, invitando a deliberare sull'argomento in oggetto:

LA GIUNTA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, pubblicato in G.U. n. 23 del 29 gennaio 2020, con il quale sono stati convocati i comizi per l'indizione del referendum popolare previsto dall'art. 138 della Costituzione sul testo di legge costituzionale recante: "Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dalle Camere e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 240 del 12 ottobre 2019

Preso atto che è stata fissata la data del 29 marzo 2020 per lo svolgimento delle consultazioni referendarie, anche se, come noto, pare che tali referendum non si dovrebbero svolgere,

Vista la circolare della Prefettura n. 10/20, pervenuta con prot. n. 5795 del 3.02.2020 con la quale vengono impartite le prime istruzioni normativamente prescritte relative alla fase preparatoria del procedimento referendario,

Ritenuto quindi necessario provvedere agli adempimenti di competenza di questo Ente, nei tempi di legge stabiliti e nel seguente ambito di applicazione e di regolamentazione:

- La data che segna l' inizio ufficiale della propaganda elettorale è il 30° giorno precedente la data di votazione (28 febbraio), ai sensi dell' art. 4 aprile 1956, n. 212, a decorrere dal quale ogni forma di propaganda elettorale è gratuita. Nel periodo precedente la propaganda viene assimilata alla pubblicità ordinaria e, pertanto, il pagamento è dovuto ai sensi del vigente regolamento comunale canoni occupazione spazi ed aree pubblici e connesso procedimento dell' Ufficio Tributi
- Costituiscono forme di propaganda elettorale quelle svolte con le seguenti regolamentazioni e modalità :
 - Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7 co.2 della legge 24 aprile 1975 n. 130 e art. 49 DPR 16 settembre 1996 n. 610)
 - Comizi e/o riunioni su vie/piazze e locali comunali (aperti o chiusi) individuati come da elenco di cui ai successivi punti 1) e 4). In caso di concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni istituzionali o religiose, per questioni di ordine e sicurezza pubblica, non verranno autorizzate forme di propaganda politica, se non a distanza di metri lineari 500 dalle vie e/o piazze interessate dalle suddette manifestazioni
 - Banchetti informativi e/o gazebo (di dimensione massima di 3 x 3): la richiesta dell' occupazione di spazio pubblico è da presentare al responsabile della propaganda elettorale – Settore I Servizio II da parte del rappresentante legale o delegato del partito/movimento presente nella competizione elettorale , nonché dei candidati che partecipano direttamente alla competizione stessa. Chi sottoscrive la richiesta assume ogni responsabilità del rispetto delle varie norme che regolano la materia. E' consentito l' uso del gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali la distribuzione a mano di volantini, di cui è invece vietato il lancio, o altro materiale nei luoghi indicati al successivo punto 2) a condizione che non siano affissi drappi, striscioni, manifesti e quant' altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6 comma 1 e 8 e comma 3 della legge 212/56 e ss.mm.ii. E' consentito esporre bandiere all' interno ed all' esterno di tali strutture, allorquando le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.
- I predetti locali/aree verranno messi a disposizione gratuitamente, a decorrere dal 30° giorno dalla data di indizione dei comizi elettorali (28 febbraio), fino alle ore 22 del venerdì precedente alla data delle elezioni (27 marzo)

Vista la circolare n. 3/2014 della Prefettura di Roma (prot. n. 2732 del 21.01.2014) ad oggetto "Legge di stabilità 2014. Modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali" con cui si evidenziano le sostanziali modifiche attuate all' interno della Legge di stabilità 2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), legge n. 147 del 27.12.2013, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013,

Dato atto che tali modifiche della legge n. 212 del 4.04.1956, in un' ottica di risparmio della spesa pubblica, prevedono anche (art. 1 , dal comma 398 al 401) un drastico ridimensionamento , teso a realizzare una minor spesa per ogni consultazione elettorale da ottenere con una serie di misure contenitive da parte dei Comuni,

Considerato che la valutazione sulla ubicazione degli spazi deve tener conto della pericolosità della strada, delle distanze che devono essere rispettate, della visibilità da mantenere da ogni angolo di

visuale, come stabilito in particolar modo dal paragrafo 7 della circolare del Ministero dell' Interno n. 1943/V dell' 8.04.1980,

Ravvisata l' opportunità di garantire un' equa distribuzione degli spazi pubblici da destinare allo svolgimento, a cura dei promotori, di comizi o riunioni di propaganda elettorale,

Ritenuto di stabilire, alla luce di quanto esposto ed in ossequio alla spending review, gli spazi disponibili,

Tenuto conto in particolare delle seguenti leggi e circolari ministeriali:

legge n. 212/1956

Legge n. 130/1975

Legge 515/1993 e modifiche introdotte dalla legge n. 296/2006

DPR n. 610/1996

Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità)

Circolare Ministero dell' Interno n. 1943/V dell' 8.04.1980

e comunque di tutte le normative vigenti in materia

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore I servizio II, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Dato atto che non viene richiesto parere contabile, ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall' art. comma 2 del D.L. 10.10.2012 n. 174, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con voti unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo.

- 1) Di destinare per la propaganda elettorale a mezzo di comizi o riunioni, le seguenti aree pubbliche, compatibilmente con manifestazioni ed attività istituzionali:

<u>Albano Laziale</u>	<u>Cecchina</u>	<u>Pavona</u>
P.zza Carducci	P.zza XXV Aprile	P.zza Nenni
P.zza Malintoppi	Villa del Vescovo	P.zza Berlinguer
Piazza S. Pietro	Piazza della Stazione	Piazza Sanremo (eccetto ore di mercato)
Piazza Pia (eccetto ore di mercato)		

P.zza Aldo Moro		
-----------------	--	--

- 2) Di destinare, per distribuzione materiale propagandistico, per le quali l'occupazione non superi i 9 mq., con eventuale uso di gazebo:

ALBANO

P.zza S. Pietro

C.so Matteotti da P.zza Mazzini a Borgo Garibaldi

P.zza Aldo Moro

P.zza Risorgimento

P.zza Pia

P.zza della Stazione

CECCHINA

P.zza XXV Aprile

P.le Stazione

Via Nettunense (dalla Villa del Vescovo a Via della Stazione)

PAVONA

P.zza Nenni

P.zza Berlinguer

Piazza Sanremo

- 3) Di dare atto che le autorizzazioni sulle aree di cui al punto 2) non debbono interferire con la programmazione dei Comizi;
- 4) Per le riunioni in luogo chiuso sono destinate le seguenti sale:
- a) Sala Palazzina Vespignani compatibilmente con le attività istituzionali, come da deliberazione di G.M. n. 1/2006 ed in accordo con gli OO.II. per quanto riguarda la custodia oltre gli orari di servizio.
 - b) Sala "Giunta" presso Palazzo Savelli compatibilmente con le attività istituzionali ed in accordo con gli OO.II. per quanto riguarda la custodia oltre gli orari di servizio.
 - c) Sala consiliare presso Palazzo Savelli compatibilmente con le attività istituzionali ed in accordo con gli OO.II. per quanto riguarda la custodia oltre gli orari di servizio.

- d) Circoscrizione di Cecchina compatibilmente con le attività istituzionali e in accordo con gli OO.II. per quanto riguarda la custodia.
- e) Circoscrizione di Pavona compatibilmente con le attività istituzionali e in accordo con gli OO.II. per quanto riguarda la custodia.

Le riunioni non potranno protrarsi oltre le ore 22.00.

- 5) Le istanze per la richiesta degli spazi suddetti debbono essere acclarate al protocollo generale almeno 5 giorni prima e per la stessa giornata può essere concessa a ciascun promotore una sola area per ogni circoscrizione del territorio comunale e per non più di 6 ore (8.00-14.00/16.00-22.00);
- 6) Non potranno essere fatte istanze cumulative per l'intero periodo di campagna elettorale che limitino in modo irragionevole il diritto di altri richiedenti. In tal caso l'Ufficio di propaganda elettorale procederà ad una redistribuzione equa ed adeguata;
- 7) In caso di istanze concomitanti per luogo e ora, sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione delle istanze suddette;
- 8) Ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 della legge 4 aprile 1956 n. 212, sono vietati gli scambi e le cessioni degli spazi assegnati. Le postazioni delle differenti formazioni politiche dovranno essere tenute a debita distanza una dall'altra;
- 9) Le occupazioni di suolo pubblico non autorizzate oppure effettuate al di fuori delle prescrizioni indicate saranno punite, ai sensi della vigente normativa. E' vietata ogni forma di propaganda elettorale, nei giorni destinati alla votazione, entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali;
- 10) Sono vietate, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, nuove affissioni di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- 11) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
f.to dott. Nicola Marini

Segretario Generale
f.to dott.ssa Daniela Urtesi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si certifica che questa deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune, il 11.02.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari il 11.02.2020 prot. n. 7598 nformità dell'art. 125 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

L'istruttore direttivo
f.to Marina Moroni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line dal al :

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addì

Il Responsabile Organi Istituzionali
f.to dott.ssa Silvia De Angelis